

R/do Padre. La R.V. può stare quieta nella religione dove si trova, perche il voto di entrare in una religione non obliga quello che poi entra in un'altra et in quella fà professione, ancorche sia più larga; et questo caso è risoluto chiaramente da Bonifatio Papa <sup>5</sup>nel Cap. Qui post votum, de Regularibus in 6º et da S.Thomaso nella 2.2. quaest.189,art.8,ad 3. Et Santo Pietro Celestino nella Constitutione sua,fra gl'altri privilegii che dona alla sua Congregatione Celestina, gli concede che possa ricevere non solo laici et clerici, ma ancora religiosi di qual si voglia religione; et se può licitamente <sup>10</sup>ricevere religiosi professi, quanto più quelli che hanno solo un voto semplice di farsi religiosi ? Si che la R.V. procuri attender all'observanza delle regole della sua Congregatione Celestina; et non si dia fastidio di quell'altro voto, eccetto però che, come si dice nel Capitolo sopra citato di Bonifatio Papa, potria domandare <sup>15</sup>al suo confessore qualche penitenza, per non havere adempito il primo voto. Preghi Dio per me. Di Roma li 2 di Maggio 1614.